

RG 1562/2021



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

FADDA EMILIO (C.F. FDDMLE61A10I452L), rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessio Ariotto, domiciliato all'indirizzo telematico alessioariotto@pec.ordineavvocatitorino.it;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dai dipendenti Dott.ri Luciano Sanna, Fabio Bonavitacola e Dario Mannoni, domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari in Sassari, Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca;

CONVENUTO

OGGETTO: sanzione disciplinare docente

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/11/2021, FADDA EMILIO, docente presso l'I.T.I. "G.M. Angioy" di Sassari, ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, impugnando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un giorno, irrogata in data 7 febbraio 2020, n. prot.llo 1593/2020.

Parte ricorrente ha anzitutto contestato la nullità della sanzione, in quanto adottata dal dirigente scolastico in luogo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, soggetto competente secondo quanto stabilito dall'art 55-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

In ogni caso, FADDA EMILIO ha eccepito l'infondatezza degli addebiti disciplinari, rassegnando le seguenti conclusioni:



“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, annullare la sanzione disciplinare impugnata; Condannarsi il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, in persona del ministro pro- tempore, al rimborso del compenso dovuto al difensore con distrazione a favore dello stesso che si dichiara antistatario”.

Si è ritualmente costituito il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte convenuta ha rivendicato la correttezza dell’operato del Dirigente Scolastico ed evidenziato nel merito la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione.

Ritenuta la causa di natura documentale, all’udienza del 18 maggio 2023 il giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.

La causa viene dunque decisa sulla scorta dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Absorbente nel caso di specie è il dedotto motivo afferente al difetto di competenza del Dirigente Scolastico all’adozione della sanzione disciplinare per cui è causa.

A livello di cornice normativa applicabile al caso di specie, l’art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, nella versione *ratione temporis* applicabile come frutto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia), così stabilisce al primo comma:

“Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”

e al secondo comma che:

“Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”.

Il successivo comma 4 dispone che per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. È dunque poi tale ufficio (c.d. UPD) a provvedere alla contestazione scritta dell’addebito e alla convocazione dell’interessato per l’audizione personale, nonché alla conclusione del procedimento mediante archiviazione o irrogazione del provvedimento disciplinare.



La disposizione in esame contiene altresì un comma specifico dedicato al settore scolastico, frutto della riorganizzazione normativa operata con la c.d. riforma Madia. Difatti, il comma 9-*quater* dell'art. 55-*bis* del T.U. del Pubblico Impiego, così dispone:

“Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.

Occorre a questo punto evidenziare che, per il personale docente - a differenza di quanto disposto per il personale ATA - non è prevista la sanzione della *“sospensione fino a dieci giorni”*.

Ed invero, ai sensi dell'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 *“Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994”*.

L'art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'articolo 498 comma 1) del d.lgs. n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007.

In particolare, l'art. 492 del d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della *“sospensione dall'insegnamento fino a un mese”*, secondo quanto previsto al comma 2 lett. b), previsione che radica la competenza dell'UPD ai sensi del comma 9-*quater* dell'art. 55-*bis* del D.lgs. 165/2001 con applicazione delle norme procedurali ivi previste.

Si tratta, dunque, di stabilire le modalità con cui possa essere determinata la distinzione tra competenza del Dirigente Scolastico e dell'U.P.D.

A tal fine, la giurisprudenza recente è ferma nello stabilire che tale discriminazione non possa essere determinato in relazione alla possibile sanzione da adottare in concreto, dovendo piuttosto essere stabilito con riferimento ai limiti edittali applicabili in ordine al fatto oggetto di addebito.



Si richiama, a tal fine, la motivazione, che si condivide integralmente, della Suprema Corte, sez. 6 – lav., ordinanza n. 23524 del 2021, ove ha ribadito che: *“la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. nr. 28111 del 2019 con l'affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all'esito del procedimento medesimo”*. Orientamento che è stato recentemente ribadito, come rilevato da parte ricorrente, con l'ordinanza n. 5607 del 2023.

Pertanto, si deve ritenere che l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 30226 del 20/11/2019).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre dunque determinare chi avesse la competenza per adottare la sanzione disciplinare irrogata all'odierno ricorrente. Ebbene, la contestazione disciplinare è del seguente tenore: *“ritenuto che l'agire del Prof. FADDA EMILIO sia configurabile come atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente, avendo anche omissso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”* (doc. 1 fasc. ricorrente). In relazione a tale addebito è stata poi irrogata la sanzione disciplinare (doc. 3 fasc. ricorrente).



Si tratta dunque di condotte che rientrano nello spettro applicativo dell'art. 494 del d.lgs. n. 297/1994, sub lett. a) e c), e che pertanto integrano condotte sanzionabili a livello edittale con la sospensione dall'insegnamento fino a un mese.

Da ciò se ne trae la fuoriuscita dalla competenza del Dirigente Scolastico, essendo la sanzione nel massimo superiore a quella adottabile da quest'ultimo, secondo i limiti stabiliti dall'art. 55-bis, comma 9-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Pertanto, dal momento che nel caso di specie il procedimento disciplinare e la sanzione conclusiva sono stati adottati da parte del Dirigente Scolastico, la sanzione impugnata deve considerarsi illegittima.

Ciò in quanto tale competenza sarebbe spettata all'U.P.D., in ragione del combinato disposto dell'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 55-bis, comma quarto, del Testo Unico del Pubblico Impiego.

Sicché la sanzione impugnata deve essere annullata.

Assorbita l'ulteriore doglianza sollevata da parte del ricorrente in ordine all'insussistenza dei fatti contestati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- **annulla** la sanzione disciplinare irrogata in data 7.2.2020 con n. prot.llo 1593/2020 e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento delle somme a titolo di retribuzione trattenute per il giorno di applicazione della sanzione, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- **condanna** la parte soccombente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di FADDA EMILIO, liquidate in complessivi 2.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfetarie e c.u., ove versato, da distrarsi al procuratore antistatario.

Sassari, 18/05/2023

il Giudice

Dott. Matteo Girolametti